

Pubblicato il 07/01/2020

N. 00104/2020REG.PROV.COLL.

N. 08973/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8973 del 2013, proposto dai signori Salvatore Iantomasi e Nicola Tamburrini, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Morgillo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Clementino Palmerino in Roma, via Albalonga, n. 7;

*contro*

il Comune di Termoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Clementino Palmerino in Roma, via Albalonga, n. 7;

*nei confronti*

i signori Francesco Di Vito e Anna Maria Scarpone, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvana Scarpone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bruno Moscarelli in Roma, via Augusto Aubry, n. 1;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. 228/2013, resa tra le parti, concernente una ingiunzione a demolire opere edilizie abusive;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Termoli e dei signori Francesco Di Vito e Anna Maria Scarpone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l'avvocato Luigi Morgillo e l'avvocato Massimo Di Nezza, su delega dell'avvocato Vincenzo Colalillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. I signori Iantomasi e Tamburrini nella loro veste, rispettivamente, di titolare del titolo edilizio e direttore dei lavori, hanno impugnato innanzi al T.A.R. per il Molise l'ordinanza (n. 314 del 18 ottobre 2007) con la quale il Dirigente del settore "Urbanistico e Sportello unico per l'edilizia" del Comune di Termoli ha intimato loro la demolizione delle opere non conformi al progetto che era stato in precedenza assentito con permesso di costruire n. 115/2004 (erroneamente indicato come n. 115/2005). Ciò in quanto il fabbricato realizzato sul lotto indicato come "C" sarebbe risultato, a seguito di rilievo topografico, posizionato in maniera errata, ovvero con la parte a valle a distanza non regolamentare dai confini.

2. Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, condannando gli interessati al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo provata la violazione del regime delle distanze, dalla cui denuncia da parte degli odierni controinteressati ha tratto origine il procedimento di cui è causa. Il fatto che l'"orma" del manufatto sia stata individuata avvalendosi dell'ausilio dei tecnici comunali, siccome disposto dall'art. 14 del vigente

Regolamento edilizio, non fa venire meno l'illiceità dell'intervento, della quale peraltro sarebbe stata provata in atti la conoscenza. L'intervento inoltre, in quanto va qualificato come "modifica sostanziale" rispetto al progetto assentito, sussumibile in quanto tale *sub* art. 32, comma 1, lett. c) del d. P.R. n. 380/2001, implica la sanzione irrogata della demolizione. La possibilità di scongiurare la stessa per non mettere a repentaglio la staticità dell'intero manufatto, ivi comprese cioè le parti di esso legittimamente realizzate, va valutata nella diversa fase dell'esecuzione, non in quella della irrogazione della sanzione. La natura vincolata del provvedimento, infine, renderebbe superfluo l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in primo grado, riprospettando in chiave critica quasi tutti gli originari motivi di doglianza. In particolare essi affermano:

a) la sentenza sarebbe errata laddove qualifica come "controinteressati" i vicini autori della denuncia dell'abuso, peraltro neppure proprietari, ma usufruttuari del terreno confinante con quello ove sono state realizzate le opere. Essendo quindi il loro atto di costituzione in giudizio un mero intervento *ad opponendum*, esso era da considerarsi inammissibile per mancata notifica ai ricorrenti principali e al Comune di Termoli;

b) essa non avrebbe valutato il richiesto stralcio della posizione del direttore dei lavori, che in quanto non proprietario dell'edificio e titolare del permesso di costruire non potrebbe in alcun modo eseguire l'intimata demolizione;

c) vi sarebbe un errore valutativo in fatto, laddove si ritiene che la violazione della disciplina delle distanze dal confine sarebbe avvenuta consapevolmente da parte dei ricorrenti. Sotto il profilo procedurale, peraltro, tale *error in iudicando* sarebbe conseguito alla acritica condivisione da parte del giudice di prime cure delle risultanze di una perizia di parte avversa, per contro inutilizzabile giusta la

denunciata “irrituale” presenza della stessa nel procedimento; sotto il profilo sostanziale, invece, si sarebbe data rilevanza al confine catastale, che ha valenza solo residuale, tanto più che nel caso di specie gli interessati hanno fatto affidamento sull’“allineamento ” e sulla individuazione dei “casisaldi planimetrici” da parte del tecnico comunale, siccome previsto dall’art. 14 del Regolamento edilizio;

d) sarebbe errata infine la qualificazione dell’intervento quale “modifica sostanziale”. Ove qualificato correttamente, esso implicherebbe al più la irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Termoli e gli originari controinteressati, depositando una memoria in controdeduzione, nella quale eccepiscono preliminarmente la irricevibilità del ricorso perché tardivo.

In vista dell’udienza di discussione ha depositato memoria il Comune di Termoli.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2019, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.

6. Preliminarmente la Sezione ritiene di dover respingere l’eccezione di improcedibilità dell’appello proposta dai controinteressati: essendo stata la sentenza del T.A.R. per il Molise pubblicata il 29 marzo 2013 e l’appello notificato il 14 novembre 2014, esso risulta prodotto l’ultimo giorno utile allo scopo, tenendo conto dei 46 giorni di sospensione feriale secondo la disciplina applicabile *ratione temporis*.

Infondata si palesa anche l’eccepita inammissibilità dell’intervento dei controinteressati: costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalle cui risultanze non è ragione di discostarsi, quello in forza del quale la *vicinitas* è rilevante ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ovvero ad opporsi in giudizio, purché il soggetto risulti portatore di un interesse localizzato o localizzabile in ragione del suo legame con una determinata

zona (cfr. *ex multis*, sez. IV, 13 dicembre 2019, n. 8492). Essa è peraltro utilizzata con frequenza proprio in ambito urbanistico-edilizio, ove il mancato rispetto delle norme a tutela del territorio *sub specie* di regime di edificabilità dei suoli impatta inevitabilmente sulla proprietà di chi, per contro, da tale ordinato assetto tragga beneficio.

Orbene, non v'è dubbio che tali requisiti, identificativi della *vicinitas*, sussistano nella fattispecie, poiché i controinteressati originari hanno dimostrato la presenza della propria sfera di interessi nelle immediate adiacenze e in contiguità materiale con il bene inciso dall'azione amministrativa. Essi, infatti, quali usufruttuari del terreno di proprietà dei figli a confine con quello oggetto degli interventi contestati, hanno denunciato l'abusività degli stessi non *ex se*, ma addirittura in quanto materialmente lesivi della propria sfera giuridica per aver ignorato i confini tra i due fondi, finanche rimuovendo materialmente i tubi di acciaio posti in luogo dei termini lapidei ed effettuando ulteriori atti di danneggiamento, anche del bene comune (il marciapiede pertinenziale della strada pubblica a confine del lotto).

7. L'eccezione, peraltro, è chiaramente mossa dagli appellanti in funzione strumentale alla dequotazione delle risultanze della perizia di parte, neppure contestate nel giudizio di prime cure: esclusa, infatti, la legittimità della partecipazione al processo dei vicini, ne conseguirebbe automaticamente l'espunzione dal giudizio della documentazione prodotta, non valutabile dal giudice a supporto della propria decisione.

Anche tale assunto, rileva la Sezione, non è condivisibile.

E' vero, infatti, che al § V della sentenza n. 228/2013 viene richiamata ridetta perizia stragiudiziale nella parte in cui descrive le operazioni di ripristino del perimetro dell'area di lotto avvenute in data 29 gennaio 2005.

Ma non è certo sui contenuti della stessa, o comunque non solo sui contenuti della stessa, che si è basato il convincimento del giudice di prime cure e, ancor prima, del

Comune di Termoli nell'adozione dell'atto avverso. Come si evince dalla parte narrativa dell'ordinanza n. 314/2007, infatti, la difformità progettuale è stata accertata all'esito di una complessa e autonoma istruttoria, finalizzata a superare l'originaria valutazione di coincidenza dello stato di fatto con quanto assentito. In particolare, solo all'esito di apposito rilievo topografico commissionato per valutare l'esatto posizionamento dei confini contestati rispetto alla preesistente lottizzazione, è emerso (v. relazione tecnica di accertamento, corredata di elaborati grafici) che mentre il fabbricato ricadente nel lotto "B" è correttamente posizionato, non altrettanto è a dirsi per quello collocato nel lotto "C". In tale ipotesi, infatti, *«il fabbricato autorizzato con Concessione edilizia n. 115 del 17/06/2004 è risultato essere a distanza non regolamentare rispetto ai confini, secondo quantità di cui il dettaglio si rinvia direttamente all'allegato tav. n. 3»*. Il dato oggettivo della collocazione del manufatto a distanza non regolamentare dal confine non può in alcun modo essere depotenziato, come vorrebbe parte appellante, avuto riguardo alla partecipazione, pur astrattamente determinante, dei tecnici comunali interpellati all'uopo giusta la previsione in tal senso dell'art. 14 del Regolamento edilizio comunale, che impone al proprietario di *«attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici e planimetrici che gli saranno indicati e firmati dal tecnico comunale»*. L'affidamento eventualmente conseguente può assumere rilievo, se del caso, ai fini della valutazione della colpevolezza in ambito penale e finanche per fondare un'azione civilistica di responsabilità: ma non può operare come un sostanziale condono di un intervento che si pone in contrasto con la vigente disciplina urbanistica, per giunta in relazione a disposizioni poste a tutela dell'altrui proprietà. L'atto impugnato, peraltro, pare anche individuare implicitamente le possibili cause della violazione accertata, laddove parla di *«uno slittamento in direzione nord della posizione della strada di lottizzazione già realizzata, con conseguente trascinarsi dei lotti con cui detta strada confina»*; ma soprattutto ove richiama la palese

divergenza tra il confine esistente, presumibilmente erroneamente riportato in sede progettuale e quello catastale reale. La collocazione di una parte delle opere realizzate a distanza addirittura inferiore a m. 2, laddove il Regolamento edilizio ne prevede almeno 5, è, peraltro, già stata oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, cui i controinteressati si erano rivolti per sentire dichiarare la subìta occupazione abusiva di terreno: con sentenza n. 262 del 3 agosto 2010 il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, infatti, ha a sua volta intimato ai proprietari la *«demolizione del fabbricato [...] limitatamente alla porzione costruita in violazione delle norme del piano regolatore e del regolamento edilizio di riferimento e, quindi, alla parte che si trova a distanza inferiore ai cinque metri dal confine con la proprietà degli attori»*. Ciò non senza aver espressamente sancito l'irrilevanza della circostanza, parimenti dedotta da parte convenuta anche in tale sede, secondo cui la responsabilità dello sconfinamento andrebbe attribuita integralmente ai tecnici comunali che nell'effettuare le richieste misurazioni e nel controllare il posizionamento del fabbricato, avrebbero di fatto avallato la sua costruzione nella posizione attualmente contestata.

8. La neutralità del -seppur fuorviante- intervento dei tecnici comunali rispetto al risultato, oggettivamente abusivo, delle opere, consente di prescindere da un più approfondito scrutinio dell'asserita malafede di parte appellante, dimostrata dall'asserito inizio dei lavori in epoca antecedente il rilascio del permesso di costruire, con ciò implicando una necessaria autonoma e preventiva valutazione dell'ubicazione delle stesse. Sul punto, infatti, la ricostruzione del T.A.R. per il Molise, così come quella di controparte, riproposta anche nell'odierno giudizio, è errata: la data corretta del permesso di costruire, infatti, è il 17 giugno 2004, e non il 17 giugno 2005, e quindi il suo rilascio si colloca a monte, e non a valle, degli interventi denunciati come abusivi -*rectius*, più propriamente, invasivi- dagli usufruttuari del fondo limitrofo (gennaio 2005). Errore di cronologia probabilmente

indotto dall'analogo sbagliato richiamo al titolo edilizio "violato" contenuto nell'ordinanza n. 314/2007, che nell'individuare le opere da demolire fa riferimento a quelle «*non conformi al progetto approvato e allegato alla concessione edilizia n. 115 del 17/06/2005*».

9. Resta da dire della qualificazione dell'intervento effettuato come "variazione essenziale", implicitamente riveniente dal richiamo, nel corpo dell'ordinanza n.314/2007, all'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che fonda il potere demolitorio nelle fattispecie di abusi edilizi ritenuti più gravi dal legislatore. Ciò appare corretto al giudice di prime cure in quanto nel caso di specie si sarebbero prodotte «*modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza*», condizione espressamente indicata dal legislatore per la ritenuta sussistenza, appunto, di tale tipologia di divergenze rispetto all'intervento assentito (art. 32, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001).

Affermano al contrario gli appellanti che proprio tale connotazione in senso "sostanzialistico" della divergenza riscontrata, ne imporrebbe una maggior incisività motivazionale, indice di una valutazione caso per caso dell'effettiva pregnanza dell'intervento che si va a stigmatizzare. Di ciò sarebbero prova talune discipline regionali, già intervenute sulla materia, che ancorano a percentuali di sfioramento la divergenza progettuale onde qualificare come "essenziale" o meno la riscontrata variazione (es., la L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 52/1991 che richiederebbe una non sovrapposibilità tra sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato superiore al 50 %).

10. La tesi non convince, in quanto non trova fondamento in alcuna specifica disposizione di legge, anche regionale, applicabile al caso di specie.

La disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni contempla tre fattispecie ordinate secondo la loro gravità, per le quali è comunque prevista, almeno in via

astratta, l'ingiunzione a demolire l'opera realizzata: l'ipotesi di interventi in assenza di permesso o in totale difformità; l'ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio; l'ipotesi residuale della parziale difformità da esso. Al relativo accertamento consegue l'ingiunzione di demolizione delle opere. In particolare, l'art. 31 del T.U.E. disciplina gli abusi più gravemente sanzionati ed assimila alla vera e propria mancanza di permesso la difformità totale dell'opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente.

Il quadro si completa poi avuto riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 32 del T.U.E., che regola la fattispecie dell'esecuzione di opere in «variazione essenziale» rispetto al progetto approvato. Tale tipo di abuso è parificato, quanto alle conseguenze, al caso di mancanza di permesso di costruire e di difformità totale, salvo che per gli effetti penali, essendo assoggettato alla più lieve pena prevista per l'ipotesi della lett. a) dell'articolo 44. La determinazione dei casi di variazione essenziale è affidata alle regioni nel rispetto di alcuni criteri di massima.

11. Il concetto di variazione essenziale, che attiene alla modalità di esecuzione delle opere, va ulteriormente distinto dalle “varianti”, che riguardano la richiesta (nel caso di specie neppure inoltrata) di una variazione del titolo autorizzativo. Mentre le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (*rectius*, a d.i.a.), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire; le varianti essenziali, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di

realizzazione della variante (cfr. Cassazione penale, sez. III, 27 febbraio 2014, n. 34099).

In base alla norma si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura invece la difformità parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.

Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz'altro disposta la demolizione delle opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria. Nella fase "non patologica" prevede altresì la sanatoria in variante.

12. Secondo la più avveduta giurisprudenza, condivisa dal Collegio, rientra nel concetto di "modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza", e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del d. P.R. n. 380 del 2001, non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5743, ove si legge: «*Ai sensi dell'art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce variante essenziale rispetto*

*al progetto approvato la modifica della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area, mentre sono influenti rispetto all'obbligo di acquisizione da parte dell'interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell'intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all'originario permesso di costruire, e l'assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze»).*

Nel caso in esame, come visto, la traslazione della costruzione costituisce - ad avviso del Collegio - uno spostamento del fabbricato su un'area diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale/diformità totale. Tale traslazione è ammessa perfino dagli appellanti, che purtuttavia tendono ad attribuire alla consistenza della stessa valenza riduttiva nella qualificazione dell'abuso. A pag. 12 dell'atto di appello, infatti, esse riconoscono espressamente che nell'intervento effettuato «*non vi era una totale diversa localizzazione del fabbricato, [...]ma vi era una sovrapposizione della sagoma dell'edificio in progetto e di quello realizzato di oltre l'80%*». Con ciò riconoscendo, appunto, *a contrario*, che almeno il 20 % risultava invece difforme da tale progetto, concretizzandosi per giunta la difformità, come chiarito, nella violazione delle regole sulle distanze dai confini.

Da quanto detto, consegue che l'intervento in questione è stato eseguito in totale difformità dal titolo edilizio e la sanzione applicabile non poteva non consistere nella demolizione ai sensi dell'art. 31 del d. P.R. n. 380/2001.

13. Il giudice di prime cure ha tuttavia ammesso che «*in una fase successiva all'ordinanza demolitoria – che conserva la sua validità quale atto prodromico, nella*

*sequenza di atti prefigurata dagli artt. 37-41 del d. P.R. n. 380/2001- il Comune, in applicazione dell'art. 34 comma secondo, sostituisca alla sanzione della demolizione la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, sempreché i ricorrenti dimostrino che la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità» (§ 5). Quanto detto, rileva la Sezione, non appare coerente con l'inquadramento della fattispecie: la disposizione di cui all'art. 34 del d. P.R. n. 380/2001, invocato anche dagli appellanti quale precipitato sanzionatorio della diversa qualificazione giuridica dell'intervento proposto (variazione non essenziale), non può trovare applicazione non tanto e non solo avuto riguardo alla fase di irrogazione della sanzione, quale quella ora in esame, bensì più propriamente in relazione alla natura dell'intervento. Solo in caso, infatti, di interventi o opere realizzati "in parziale difformità", in alternativa alla demolizione può trovare applicazione «una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale dal permesso di costruire», e ciò quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Ammettere, quindi, la percorribilità di tale regime sanzionatorio, di sicuro meno impattante, sanzione minore, equivale a negare l'assunto di partenza, ovvero l'inquadramento dell'intervento tra le cosiddette variazioni essenziali.*

14. Resta infine da esaminare il secondo motivo di appello, che per la sua eterogeneità contenutistica rispetto ai precedenti si è ritenuto opportuno scrutinare per ultimo, alterando la sistematica dell'atto.

Le parti sostengono il difetto di legittimazione passiva del direttore dei lavori, che in quanto non proprietario non potrebbe essere destinatario della sanzione ripristinatoria di un terreno del quale non ha la disponibilità.

L'assunto è sbagliato e contraddetto dal semplice dato testuale riveniente dal d.P.R. n. 380/2001. Il complesso sistema di sanzioni e misure cautelari conseguenti all'accertamento di illeciti edilizi si caratterizza anche per la tipizzazione dei soggetti astrattamente responsabili e come tali destinatari dei provvedimenti che necessariamente conseguono all'accertamento dell'illecito. In tale cornice si colloca anche il direttore dei lavori, cui l'art. 29 del Testo unico, nella versione vigente *ratione temporis*, attribuisce la responsabilità, in concorso con proprietario e committente, dei soli abusi consistiti nella difformità delle opere dal permesso e dalle modalità assentite tramite lo stesso. Per il caso specifico in cui tale difformità integri la fattispecie più grave della "variazione essenziale", la norma (comma 2) prevede altresì che per andare esente da responsabilità egli debba, in aggiunta alla contestazione agli altri soggetti della violazione riscontrata, rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. Nel caso di specie nessuna interlocuzione di merito risulta intercorsa, o comunque richiamata in atti, da parte del professionista col Comune di Termoli che pertanto del tutto legittimamente ha irrogato la sanzione da entrambi i soggetti astrattamente responsabili.

15. Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, pur con le precisazioni integrative esplicitate in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Termoli e delle parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (n.r. 8973/2013), lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, con le precisazioni di cui in motivazione.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), dei quali Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Termoli e i rimanenti Euro 2.000,00 (duemila,00) complessivamente in favore delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonella Manzione**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Maruotti**

IL SEGRETARIO